

# TI\_GERICHTE 15.2014.28 vom 14. April 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-04-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2014.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.28)

FR: TI\_GERICHTE 15.2014.28 du 14 avril 2014

IT: TI\_GERICHTE 15.2014.28 del 14 aprile 2014

## Regeste

Realizzazione di una quota in una comunione indivisa

## Erwägungen

### E. 1

Ricevuta la domanda di vendita d'una parte in comunione, l'ufficio d'esecuzione convoca tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L'autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l'art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all'asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

### E. 2

Nel caso di specie, in occasione della presentazione dell'istanza l'Ufficio ha stabilito, come detto, che il valore della quota ereditaria della debitrice è di circa fr. 60'000.– a fr. 70'000.–. Per le part. n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820'000.–, l'Ufficio ha giustamente considerato che essendone il defunto l'unico proprietario, la quota dei sei figli fosse di un quarto (alla moglie spettando una metà nella liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla metà dell'altra metà in materia successoria), sicché la quota dell'escussa è di  $1/24$ , pari a fr. 34'416.–. Gli altri fondi, stimati in fr. 1'747'000.–, appartengono per contro a comunioni ereditarie, a cui il defunto partecipava per un sesto. Per questi fondi, beni propri del marito e per i quali quindi non si procede alla liquidazione del regime matrimoniale, la quota dell'escusso è pertanto di solo  $1/72$ , pari fr. 24'264.–. Dalla dichiarazione fiscale 2013 relativa alla comunione ereditaria fu CC 1 si evince inoltre una sostanza mobiliare di fr. 314'705.–, composta in particolare di due crediti contro un erede di complessivi fr. 135'469.– e uno di fr. 54'000.– contro l'escussa. La quota spettante a quest'ultima ammonta a fr. 13'113.– ( $1/24$  di fr. 314'705.–). Complessivamente la pretesa dell'escussa può dunque essere valutata in fr. 71'793.–, importo da cui va però dedotto il debito di fr. 54'000.–. Ora, il valore residuo è sufficientemente determinato nel senso dell'art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione della quota dell'escussa a mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si confrontino il valore contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile procedura.

### **E. 3**

Notificazione all'IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.